

Prot. n. 15864
del 3.03.2020



Il Sindaco

Premesso che il comma 5 dell'art. 50 dello Statuto Comunale così come modificato e approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 14.6.2019 e precisato con delibera del consiglio Comunale n. 65 del 16/12/2019 da facoltà al Sindaco di individuare, tramite proprio decreto, un cittadino a collaborare con l'Amministrazione in forma meramente gratuita, quale forma di ampliamento della partecipazione attiva della cittadinanza all'attività Amministrativa della propria città;

Considerato che nella stessa delibera consigliare n. 18/2019 è previsto espressamente nelle premesse dell'atto che altresì *"per dare attuazione al principio di partecipazione dei cittadini in una <amministrazione condivisa>, in cui il cittadino non è più destinatario passivo dell'azione pubblica, ma risorsa umana ricca di competenze, capacità, esperienze delle quali l'amministrazione pubblica deve fare tesoro per governare al meglio il territorio e la stessa comunità e, quindi, avvalersi della collaborazione dei privati cittadini ai quali affidare, nel quadro delle generali funzioni di indirizzo e coordinamento, una funzione istruttoria e di collaborazione nei confronti del Sindaco, in ordine a determinate materie e servizi comunali"*

Precisato che a fronte di tale delega *"... non è previsto alcun riconoscimento economico per i soggetti delegati, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa prevista dalle attuali disposizioni vigenti in materia"*

Che altresì la delega di tali funzioni da parte del Sindaco *"... non comporta la capacità dei delegati di adottare atti a rilevanza esterna né compiti di amministrazione attiva, ma si traduce unicamente in un'attività di elaborazione e approfondimento di singole specifiche e determinate materie ed alla collaborazione circoscritta e finalizzata all'esame e trattazione particolare e contingente di situazioni locali, senza che queste attività si estrinsecano in atti a rilevanza esterna o si concretizzano in atti di gestione amministrativa spettanti invece agli organi burocratici preposti;"*

Che espressamente il comma 5 dell'art. 50 del vigente Statuto Comunale prevede: *"Il Sindaco, nell'ambito delle iniziative finalizzate al coinvolgimento e alla partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, può delegare, con proprio decreto e su base fiduciaria, a soggetti in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale e di comprovata esperienza nella materia oggetto della delega, il compito di svolgere attività istruttorie su argomenti o ambiti di intervento in cui ritenga opportuno avvalersi di collaborazione. La delega, esercitata in forma completamente gratuita, non può comprendere in alcun modo il potere di firma di atti o provvedimenti che impegnino l'Amministrazione o gli organi del Comune verso l'esterno; il cittadino delegato, tenuto al segreto d'ufficio su fatti e/o informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento del suo incarico, non potrà partecipare in alcun caso ai lavori della Giunta comunale e relazionerà direttamente al Sindaco sulle sue attività. Gli Uffici comunali prestano al cittadino delegato dal Sindaco la necessaria collaborazione per l'efficace svolgimento delle sue attività;"*

Visto inoltre che il comma 6 di detto art. 50 dello Statuto dispone che “... *la scelta del delegato avviene <intuitu personae> e l'opera svolta da quest'ultimo non è soggetto ad alcuna forma di remunerazione. La delega de qua rappresenta una collaborazione diretta e fiduciaria con il Sindaco ...*”.

Considerato che nel programma amministrativo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 10/8/2017 e dello stesso Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato dal Consiglio Comunale n. 9 del 22/3/2019 le problematiche dei vari quartieri sono strategiche nell'offerta di servizi al cittadino, avendo la necessità di avvicinarsi quanto più possibile ai bisogni particolari del quartiere e del cittadino;

Considerato che con l'interpello pubblico avviato il 9 gennaio 2020 si sono registrate ad oggi numerose richieste di messa in disponibilità nello spirito innanzi precisato;

Che tra queste si rileva, giusto prot. n. 2327 del 14 gennaio 2020, una disponibilità del dott. Giulio Emanuele Marino nato a Molfetta il 9/4/1955 e residente in Molfetta, specifica, tra le altre, nel campo della salvaguardia ambientale e marina, della sicurezza, gestione del rischio e prevenzione anche nel campo della circolazione stradale che si ritiene, sul piano fiduciario, utilizzabile per lo studio e suggerimenti per la gestione del rischio urbano in materia di circolazione, rischio ambientale e metereologico nella sicurezza pubblica;

Che il Sindaco si riserva per la durata del mandato di utilizzare le altre disponibilità per incarichi specifici, temporanei, assolutamente di tipo volontario e fiduciario;

Considerato che attualmente l'Amministrazione Comunale è impegnata nella valutazione e monitoraggio di dettaglio della prevenzione dei rischi inerenti la sicurezza stradale, ambientale e derivante da fenomeni metereologici per i quali è necessario attivare le opportune allerte ed iniziative correlate;

Ritenuto di sperimentare tale nuovo forma di partecipazione attiva dei cittadini per:

lo studio e suggerimenti per la gestione del rischio urbano in materia di circolazione, rischio ambientale e metereologico nella sicurezza pubblica;

Ritenuto necessario nello spirito di quanto espresso nel comma 5 dell'art. 50 dello Statuto di individuare, *intuitu personae* un cittadino avente i requisiti richiesti ed altresì esperto nelle materie innanzi indicate che, in un ambito di un rapporto meramente fiduciario e senza alcun onere per l'Amministrazione, in relazione alla sua esperienza possa svolgere la prevista attività di ricognizione ed istruttoria per la discussione e le determinazioni con l'Autorità sindacale delegante.

Visto il curriculum presentato dal concittadino Giulio Emanuele Marino nato a Molfetta il 9/4/1955 che oltre ad avere i requisiti per eleggibilità Consigliere comunale, come previsto al comma 5 del citato art. 50 dello Statuto presenta un curriculum affidabile sul piano professionale e civico;

Considerato quanto sopra,

Visto l'art. 50 dello Statuto,

Visto l'art. 50 del Dlgs n. 267/2000

Il SINDACO

- 1) Nomina il dott. Giulio Emanuele Marino nato a Molfetta il 9/4/1955 quale delegato all'attività istruttoria per i seguenti compiti:

- a) Studio, ricognizione ed istruttoria per la discussione e le determinazioni con l'Autorità sindacale delegante e suggerimenti per la gestione del rischio urbano in materia di circolazione, rischio ambientale e metereologico finalizzato a migliorare e prevenire la sicurezza pubblica.
- 2) Precisare che tale nomina a mente del comma 5 art. 50 dello Statuto è su base fiduciaria del Sindaco e completamente gratuita quindi può essere revocata in qualsiasi momento venga meno il rapporto fiduciario.
- 3) Il delegato potrà partecipare su delega del Sindaco ai soli organismi consultivi. In alcun caso il delegato ha poteri di firma né può assumere atti di rilevanza esterna o compiere atti di qualunque specie neanche endo procedimentali. E' tenuto al segreto d'ufficio su fatti e/o informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento del suo incarico, non potrà partecipare in alcun caso ai lavori della Giunta comunale e relazionerà direttamente al Sindaco sulle sue attività.
- 4) L'ing. Vincenzo Balducci è incaricato di prestare al cittadino delegato la necessaria collaborazione per l'efficace svolgimento della sua attività di istruttoria in relazione alle direttive del Sindaco.

Il Sindaco



Tommaso Minervini